

Comune di Capri Leone

(Città Metropolitana di Messina)

Revisore Unico dei Conti

Oggetto: Proposta di Delibera di G.M. avente ad oggetto: Definizione mediante accordo bonario transattivo con la Ditta S.A.S di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.

Parere OdR n. 04/2020.

L'anno 2020, il giorno ventidue del mese di Maggio,

22.05.2020

l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

composto da

- *Ferdinando Marchese* – *Revisore Unico*;

si è adunato per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di delibera di cui in oggetto.

Premesso che:

- l'Ente, con email del 19.05.2020, ha provveduto a trasmettere a questo Organo di Revisione Contabile la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Definizione mediante accordo bonario transattivo con la Ditta S.A.S. di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. -";
- con nota prot. 1101 del 16/09/19 l'Avv. Ripa Giuseppe ha richiesto al Comune di Capri Leone di pagare alla Ditta S.A.S. di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. la somma di euro 131.456,65, oltre interessi come per legge e spese legali per fatture emesse negli anni dal 2010 al 2019;
- dopo controllo da parte dell'Ufficio economico-finanziario si è accertato che il debito nei confronti della suddetta ditta risulta pari ad €. 54.795,04 e che la stessa ha un debito per tributi non versati per euro 14.629,32 per cui viene effettuata, su richiesta del creditore, la compensazione;
- L'Ente con nota prot. 13794 del 15.11.2019, al fine di chiudere bonariamente la vertenza, è disposto a chiudere la controversia, proponendo alla S.A.S. di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c., a saldo e stralcio di quanto dovuto, il complessivo importo di €. 15.000,00 (Quindicimila/00), con pagamento in 3 rate mensili;

Tenuto conto che

- La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 129/2017/VSGO, ritiene comunque utile, pur trattandosi di deliberazione di G.M., segnalare l'opportunità, da parte dell'Ente pubblico, di chiedere un parere all'Organo di Revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio Comunale, ove le stesse siano di particolare rilievo, o relative a controversie di

notevole entità. Ovviamente in detti casi, qualora non siano state previamente ampliate in via regolamentare le funzioni dei revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 6 del TUEL;

- La transazione potrebbe costituire uno strumento che si presta ad abusi, la giurisprudenza della Corte dei Conti è ormai consolidata nel ritenere pienamente ammissibile il ricorso a tale strumento, ove risulti conveniente per l'amministrazione, anche a fattispecie rispetto alle quali non sia legislativamente previsto il tentativo obbligatorio di mediazione. Occorre tuttavia la massima prudenza da parte dell'ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso.

Dato atto che

- Con l'accordo bonario di che trattasi si elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente;
- La chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora maturati su fatture i cui termini di pagamento risultino scaduti;
- Che con l'accordo bonario, da quanto si evince dalla documentazione prodotta, l'Ente otterrebbe un risparmio pari ad euro 5.165,72;

Visti

- il [Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126](#), "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile e di copertura finanziaria, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

- parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Definizione mediante accordo bonario transattivo con la Ditta S.A.S. di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. -".

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

Rag. Ferdinando Marchese _____